

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 giugno 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 12/2018). (18A04466)..... Pag. 1

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 13/2018). (18A04467)..... Pag. 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 12 giugno 2018.

Modifica dell'allegato tecnico del decreto 28 novembre 2017, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa». (18A04496)..... Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 giugno 2018.


Riclassificazione del medicinale per uso umano «Equivera», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 924/2018). (18A04458)..... Pag. 11

DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 925/2018). (18A04457)..... Pag. 13

DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 926/2018). (18A04456)..... Pag. 14



DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 928/2018). (18A04460)..... *Pag.* 16

DETERMINA 15 giugno 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Humalog Junior Kwikpen». (Determina DG n. 971/2018). (18A04497)..... *Pag.* 17

Università Roma Tre

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2018.

Modifica dello statuto. (18A04498) *Pag.* 18


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Integrazione dell'estratto della determina n. 1252/2017 del 7 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir EG». (18A04459)..... *Pag.* 35

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (18A04528)..... *Pag.* 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 12/2018).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Considerato che, con nota n. 19467 del 12 novembre 2001, la Soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonché all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata dai fogli catastali nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;

Considerato che il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 490/1999, che conferiva al Ministero la «...facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;


Considerato che, con la medesima nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dall'art. 140, comma 5, del decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta dal 29 novembre 2001 fino al 27 febbraio 2002, così come comunicato formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 4315 del 29 novembre 2001, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 12 dicembre 2001) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 10 dicembre 2001, Nuovo oggi Molise del 10 gennaio 2002);

Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «... degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali»;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (che esprimevano, in buona sostanza, contrarietà all'imposizione del vincolo paesaggistico sulle località inserite in detto elenco ritenendo che avrebbe ostacolato lo sviluppo urbanistico scaturente dal nuovo Regolamento edilizio) con nota n. 319 del 26 gennaio 2002;

Considerato che, con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004, il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «... le proposte di vincolo dovevano essere accolte dal Ministero ... entro il termine di 210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «... il procedimento non si è concluso con l'emissione del decreto di vincolo da parte del Ministero ... entro il termine previsto per legge», ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle proposte di vincolo ... formulata dalla Soprintendenza ...» e, per l'effetto, «... di stabilire di non trasmettere più, a partire dalla data della presente deliberazione, i progetti alla Soprintendenza ... [e] ... di disporre che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire senza il parere della Soprintendenza»;



Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validità della proposta n. 19467/2001 è stata confermata con sentenza n. 92 del 26 febbraio 2016;

Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale del Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto segue: «... i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione dei vincoli paesaggistici sicché la delibera adottata deve ritenersi affetta da radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione, e come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorità di tutela ... Ne discende che il MiBAC non aveva alcun onere di impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge al Ministero...»;

Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo regionale del Molise, e che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica questione della validità della delibera consiliare n. 37 sopra citata ha stabilito quanto segue: «... Non rilevano, per giungere a conclusioni diverse ... l'interpretazione negativa circa la persistenza delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela) fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorché nei confronti della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza di competenza del Comune in materia;...»;

Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha demandato la questione della validità delle «proposte non decretate» all'Adunanza plenaria;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017 che pronunciata sulla questione ha stabilito, con riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che «... le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi ... decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico, scade il 22 giugno 2018;

Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione per le seguenti motivazioni:

«(...) La questione illustrata concerne la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017 ... La Direzione generale ABAP ... nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, ... ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; ... sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto le-

gislativo n. 490/99, purché ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figurino alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del Codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della pronuncia medesima.

La stessa direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare l'opportunità di provvedere comunque al perfezionamento nei termini stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di Miranda, in relazione alle quali è scaturito il pronunciamento del Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il disinsacco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel territorio di altre Regioni), le ha sottoposte al Comitato.

In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti interessanti il comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta e più specificamente oggetto di discussione del punto primo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita il competente ufficio MiBACT a perfezionare tali procedure. (...).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota 19467 del 12 novembre 2001:

«Il territorio di Miranda è situato a nord-ovest di Isernia. Si raggiunge risalendo una strada tortuosa che dai suoi tornanti consente la visione di numerosi scorci sui dintorni, a tratti coltivati, a tratti boscosi. Il territorio è compreso fra la quota minima di m. 460 s.l.m. (località Le Piane) e quella massima di m. 1321 s.l.m. (Monte Pietrereie); dal picco di quest'ultimo, si possono osservare valli, pianori, rilievi rocciosi, pendii, boschi, campi coltivati, prati. L'assetto del territorio è molto differenziato per effetto della variabilità delle quote e quindi del clima. Anche le qualità paesaggistiche ed ambientali risultano diversificate. Il territorio può essere suddiviso in tre fasce, individuate così come segue:

La prima fascia, a quota superiore a m. 700 s.l.m. nella parte meridionale del territorio e sopra i m. 800 s.l.m. nella parte occidentale; raggiunge oltre i m.1000 s.l.m. in corrispondenza delle cime del Monte Pietrereie (m. 1321) e Monte Cimorre (m. 1257). È un sistema montuoso a sostituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme rigide, rupestri. Queste sono interrotte da valli morfologicamente più dolci. Fra queste si segnala la Valle di Miranda, sul versante orientale della dorsale e la stessa vallecola sovrastata dall'abitato.



La seconda fascia si estende fra le quote di m. 550 s.l.m. e di m. 500 s.l.m.: i versanti mostrano acclività decisamente inferiori ed un assetto morfologico variamente modellato con affioramenti circoscritti di natura calcarea.

La terza fascia coincide con la località Le Piane, nel settore meridionale del territorio comunale. Si localizza fra i m. 480 s.l.m. e i m. 460 s.l.m., costituendo un esteso pianoro; fa parte di un'ampia depressione strutturale di origine tettonica, sede di un antico bacino lacustre di età pleistocenica.

Quattro sistemi torrentizi, dalle portate poco significative interessano il territorio: il Vallone dei tre Confini a nord-ovest, il fiume Rava ad ovest, il fiume Sordo a sud, il fiume Molina ad est.

Ubicato planimetricamente in posizione centrale rispetto a tutto il territorio comunale, a quota m. 860 s.l.m., sorge il centro storico. È adagiato su uno sperone calcareo, con parete verticale ad ovest, sovrastato da un costone roccioso che si collega alle altre emergenze collinari delineando un profilo armonioso continuo ma differenziato: al frastagliamento dei tetti delle case addensate sulla sommità inclinata dello sperone, si sostituisce la linearità del manto arboreo dei boschi circostanti. Il centro storico si adagia fra un sistema di alte colline che lo serrano da oriente (Le Coste) e da occidente (La Grotta) lasciando aperto il versante meridionale verso la piana di Isemia. L'andamento morfologico del luogo ha naturalmente strutturato lo sviluppo urbano che risulta, in questo caso, di tipo compatto, ad avvolgimento parziale, su terrazzamenti naturali che hanno favorito la realizzazione di un'orditura a trama pressoché ortogonale. Il settore di espansione si è articolato verso nord lungo due direttrici parallele, nella sella dei succitati sistemi collinari. L'accesso principale si ha da sud, tra i sistemi collinari della Fratta e delle Coste e sfocia nella piazza che si apre a nord-est dell'abitato, attuale fulcro relazionale. Il settore più antico è occupato dai ruderi del Castello che tuttora domina il sistema urbano nella parte più alta del promontorio, a strapiombo sulla vallecchia sottostante. L'insediamento, addensatosi attorno ad esso, ad avvolgimento parziale, si apre a nord con una porta di cui si ha memoria nella toponomastica attuale: via Portella. Questa, adagiata su una modesta pendenza, rappresenta la prima direttrice della crescita urbana in età presumibilmente angioina. Con la dinastia aragonese, la Chiesa madre diventa il nuovo centro attorno a cui s'insediano le nuove residenze e le botteghe artigiane. Una cerchia urbana è ancora leggibile soprattutto nel tratto porticato che va dalla Cappella di S. Domenico alla Porta nuova ed in alcuni tratti soprastanti via Assunta. Al sistema degli assi longitudinali, più o meno paralleli, si sovrappone un'irregolarità degli assi trasversali per cui il sistema di insulae generato si presenta irregolare e articolato, di carattere medioevale. Gli aggregati extramurali sorgono alle pendici delle colline circostanti (via Coste, via S. Sebastiano) con carattere lineare, snodandosi lungo i sentieri di penetrazione fondovaliva. Lo sviluppo ottocentesco si ha lungo corso Umberto I che tende in seguito a delineare il nuovo ordine urbanistico diventando il nuovo centro relazionale e sociale.

Cenni storici

Il nome Miranda deriva dal latino *mirar* (ammirare) che probabilmente si riferisce alla particolare panoramicità del sito. Insieme ad altri centri limitrofi era una delle fortificazioni poste a tutela dell'*ager Aesemiensis*, il san-nitico presidio-recinto per animali. Fu fondata intorno al Mille; appartenne alla Contea di Isemia in epoca longobarda e a quella del Molise in epoca normanna e sveva. Si hanno altre notizie nella seconda metà del Duecento quando appartenne dapprima al giurista Andrea D'Isemia e poi, dal 1445, alla famiglia Di Somma. Nel 1528 Miranda, incamerata alla R. Corte, fu data in feudo a Luigi Scriviano. Nel 1542 fu esposta all'asta e aggiudicata a Nicolò Di Somma e poi a Pietro I Antonio Crispino. Dalla metà del 1600 passò ai Caracciolo, quindi ai Gaetani ed infine ai Medici.

Emergenze architettoniche

L'agglomerato evidenzia una tessitura edilizia di notevole interesse tipologico e paesistico, solidale al promontorio su cui sorge, configurandosi come un unico organismo dal cui profilo emergono soprattutto il complesso del Castello, nella parte più alta e più antica e la Chiesa madre (sec. XVI - XVIII - XIX - XX), in piazza Duomo, dedicata all'Assunta, con il suo campanile a cipolla, svettante al di sopra dei tetti. Sono presenti altre chiese minori: S. Antonio (sec. XIX - XX) ubicata vicino al cimitero, S. Rocco (sec. XX) nella zona sud dell'abitato, S. Domenico (sec. XVIII - XIX - XX) alla biforcazione di strada della Selva, S. Lucia (sec. XIX - XX) in contrada omonima. Di notevole interesse monumentale-ambientale sono i passaggi di ronda aperti e porticati. Non mancano organismi architettonici del XIX sec. e sistemi aggregativi di fabbriche adattati alla conformazione del sito, di natura aspra, risolti sapientemente, che offrono vedute inaspettate.

Patrimonio boschivo-floristico

Questo complesso roccia-insediamento s'inserisce in un sistema collinare-montuoso caratterizzato dalla presenza del bosco ceduo destinato periodicamente ad essere tagliato. Nelle aree di media montagna e di alta collina sono presenti gli aceri, i frassini, i carpini, i sorbi, i lecci e i castagni ma soprattutto il cerro che qui si giova di condizioni molto favorevoli che gli consentono di formare fustaie dense e quasi pure. Nelle zone più basse, ai margini dei coltivi o in prossimità di case rurali, emergono isolate poderose querce, superstiti dei maestosi querceti pedemontani di roverella. Lungo le rive dei corsi d'acqua s'incontrano salici, pioppi bianchi e neri, ontani neri. Nelle praterie non utilizzate a pascolo, crescono le ginestre, il ginepro, il prugnolo. (Dalla Guida al Territorio della Comunità Montana "Centro Pentria" - Ugo Martino - aprile 1999 - Isemia).

Caratteristiche geo-morfologiche

Il settore compreso fra il M. Pietrerei e il M. Cimorre raggiunge le quote più elevate: la Valle di Miranda li separa. Una strada vicinale la percorre e si dirige verso il territorio di Pescolanciano. I versanti da essa visibili sono particolarmente suggestivi, caratterizzati nella parte bassa da un susseguirsi di appezzamenti dai vari colori, secondo



le colture utilizzate, divisi da siepi, filari di alberi. In località S. Lucia un percorso conduce alla chiesetta omonima attraverso estesi pascoli e boschi. Questa sorge a strapiombo su un terrazzo-belvedere roccioso da cui si può osservare, alle spalle, la vetta del M. Cimorre ed il bosco Selvone; verso valle il bosco di Costa grande, dal quale si ammira il sistema collinare degradante verso la valle di Isemia. Una stradina sassosa, a mezza costa, separa i due boschi dirigendosi verso il Comune di Pesche. I pendii visibili sono caratterizzati da prati, disseminati fittamente di ammassi detritici calcarei con effetto di frantumazione, da rocce affioranti che conformano gradoni frammisti a macchie arboree. La zona è frequentata da mandrie di mucche e da greggi che transitano lungo il percorso sassoso, dove sorge un abbeveratoio di recente fattura.

Al di sotto del bosco Costa grande si scende a quote sempre più basse fino alla località Le Piane, a sud del territorio di Miranda, dove il Colle Castellano (m. 625 s.l.m.) domina il territorio circostante. L'aspetto del paesaggio qui presente è notevolmente regolato dall'uomo.

L'attività di generazioni ha lasciato sul territorio segni indelebili: la presenza di fossi, di siepi che delimitano le proprietà, la ripartizione della campagna in aree più o meno vaste coltivate a vigneti, uliveti, ortaggi, realizzano ordinate geometrie contrassegnate qua e là da secolari querce. Un insediamento, la Masseria delle Piane, a quota m. 465 s.l.m., nei pressi dell'intersezione fra il fiume Sor-do e il confine con il Comune di Isernia, sorge tuttora a testimonianza dell'attività secolare dell'uomo che ha progettato tale ambiente nel rispetto degli equilibri naturali e non sulla prevaricazione dei medesimi. A sud-ovest, nella zona delimitata dal fiume Rava e dal vallone del Molino, lungo il quale serpeggia la strada comunale proveniente da Isernia per Miranda, il territorio è caratterizzato da una morfologia complessa e selvaggia. Dalla quota m. 490, sede del torrente stesso, si risale attraverso una serie di pendii e di canali ricchi di boschi con prevalenza di roverella e cerro, verso il M. La Fratta (m. 947), ad ovest del centro storico, dall'aspetto cupoliforme per la presenza di chioeme ben serrate.»;

Considerate le valutazioni della Soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera sostanziale e irreversibile la qualità del paesaggio e risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristi-

no dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio, recepita con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;


Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui trattasi;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.



Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa le modalità di uso del territorio in funzione della zonizzazione urbanistica, verranno prese in considerazione e regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Miranda e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

*Il presidente della
commissione regionale
Il segretario regionale*
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A04466

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 13/2018).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i. in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;


Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Considerato che con nota n. 1381 del 20 giugno 2002 la soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione, al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonché all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata dai fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «...facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5 art. 140 decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta dal 24 luglio 2002 fino al 22 ottobre 2002, così come comunicato formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 2530 del 24 luglio 2002, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 17 agosto 2002) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 13 agosto 2002, Nuovo oggi Molise del 20 agosto 2002);



Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «...degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali;

Considerato che con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004, il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «...le proposte di vincolo dovevano essere accolte dal Ministero...entro il termine di 210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «...il procedimento non si è concluso con l'emissione del decreto di vincolo da parte del Ministero...entro il termine previsto per legge» ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle proposte di vincolo...formulate dalla Soprintendenza...» e, per l'effetto, «...di stabilire di non trasmettere più, a partire dalla data della presente deliberazione, i progetti alla Soprintendenza...[e]...di disporre che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire senza il parere della Soprintendenza»;

Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validità della proposta n. 1381/2002 è stata confermata con sentenza n. 92 del 26 febbraio 2016;

Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto segue: «...i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione dei vincoli paesaggistici sicchè la delibera adottata deve ritenersi affetta da radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione, e come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorità di tutela.....Ne discende che il MIBAC non aveva alcun onere di impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge al Ministero...»;

Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo regionale Molise, e che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica questione della validità della delibera consiliare n. 37 sopra citata ha stabilito quanto segue: «...Non rilevano, per giungere a conclusioni diverse...l'interpretazione negativa circa la persistenza delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela) fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorché nei confronti della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza di competenza del Comune in materia;...»;

Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha demandato la questione della validità delle «proposte non decretate» all'Adunanza plenaria;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017 che pronunciatisi sulla questione ha stabilito, con riguardo alla fattispecie di cui al com-

ma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, che «...le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi...decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 22 giugno 2018;


Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione per le seguenti motivazioni:

«(...) La questione illustrata concerne la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017...La Direzione generale ABAP...nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del codice, ...ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; ...sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/1999, purchè ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figurino alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della pronuncia medesima.

La stessa Direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare l'opportunità di provvedere comunque al perfezionamento nei termini stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di Miranda, in relazione alle quali è scaturito il pronunciamento del Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel territorio di altre regioni), le ha sottoposte al Comitato.

In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti interessanti il Comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta e più specificamente oggetto di discussione del punto primo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita il competente ufficio Mibact a perfezionare tali procedure.(...).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota 1381 del 20 giugno 2002:



«Miranda
Settore settentrionale - Relazione

Con la presente si propone l'estensione del vincolo ai sensi del decreto-legge n. 490/99, al settore settentrionale del territorio, già tutelato in buona parte dalla legge n. 431/1985 e dalla legge 1497/1939. È già stata proposta la tutela ai sensi dello stesso decreto ad una vasta area a sud, che presenta le stesse caratteristiche del settore a nord. Si completa così, in questa fase, lo studio relativo a tutto il territorio, finalizzato alla salvaguardia del paesaggio e di un centro storico di antiche origini e di insolita peculiarità sorto su un casuale sperone roccioso, obelisco secolare e perno centripeto di tutto il territorio; come tale si riassume di seguito alcune notizie storiche relative alla nascita e allo sviluppo del borgo, si analizza il sistema urbano del sito e, si descrive la morfologia dello stesso prima di passare all'analisi del territorio a nord di esso.

Cenni storici

Origine: altomedioevo (età longobarda): in origine Miranda dovette appartenere alla contea di Isernia per passare in età normanno-sveva a quella di Molise.

1295 Con privilegio di Carlo II d'Angiò datato 13 ottobre il feudo di Miranda fu assegnato per una quota a Giovanni de Giusta e per l'altra al noto giurista Andrea d'Isernia seniore.

1297 Andrea d'Isernia unifica sotto di se per permuta, l'intero feudo.

1316 Morto Andrea gli succede nel feudo il figlio Tommaso che ne risulta reggente in un atto del 1325.

1445 Alfonso I concede il feudo di Miranda a Nicola Di Somma.

1455 Giovanni figlio di Nicola Di Somma ne risulta feudatario da un documento del 1455.

1493-1525 Troiano successe al padre Giovanni nel feudo, il padre Giovanni lo detiene sino al 1525, trasmettendolo per eredità alla nipote Silvia.

1528 Silvia Di Somma viene privata dal feudo per "fellonia" (fonte Masciotta).

1542 Ritornata al Demanio Miranda è aggiudicata all'asta per 9000 ducati a Nicolò Di Somma, parente della defenestrata Silvia.

1561 Vincenzo Di Somma ne risulta feudatario.

1585 È edificata una fontana urbana con sopra scolpito lo stemma riprodotto due torri accostate. L'opera è da attribuire all'allora feudatario Giambattista Di Somma, alla cui morte Miranda passò al nipote Crispano Pietrantonio.

1640 Marcello Pietrantonio, fratello di Crispano ne risulta titolare, e lo trasmette alla figlia andata sposa ad un Caracciolo.

1701 È feudatario di Miranda Giulio Cesare Caracciolo, figlio della Crispano. Gli succede il figlio Francesco che ne fu privato e mandato esule dall'ultimo viceré spagnolo per riprenderne possesso con l'avvento del viceré Asburgico. Gli succede la figlia Marianna, moglie di Francesco Caracciolo.

1786 Alla morte di Marianna, la figlia Gaetana subentra nel feudo, lo possiede sino all'eversione 1806.

1807 Miranda è assegnata al Distretto e Governo (poi circondario) di Isernia.


Bibliografia G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai nostri giorni" Vol. III Cava dei Tirreni - 1952 - pagg. 351-356.

Analisi delle vicende storico-urbanistiche

Il primo insediamento urbano del centro storico di Miranda nasce intorno al castello i cui ruderi dominano ancora l'attuale sistema urbano; il castello sorge dapprima isolato come nucleo iniziale dell'abitato, con un autonomo recinto murato sul perimetro sud-orientale in corrispondenza del versante meno acclive. Lungo tale versante comincia ad insediarsi il primo borgo che rimonta la collina con la tipologia medioevale detta "ad avvolgimento parziale" "aprentesi" verso settentrione nell'attuale via Portella e coincidendo con l'andamento di primo pomeriggio. Tale strada funge da direttrice della nuova crescita urbana ed esaurita la fabbricazione a ridosso di essa, presumibilmente in età aragonese la chiesa madre sorta a valle di quello che dovette essere il secondo giro di mura, diventa un secondo polo dello sviluppo urbano con l'insediamento di nuove residenze e botteghe artigianali. Via Municipio, che ancora oggi fa da direttrice all'insediamento, viene ad essere il Decumano Massimo del sistema urbano. Via Portella e vico Lungo costituiscono i decumani superiori, via Porta Nuova, quello inferiore. Via Assunta nasce come nuovo pomeriggio a chiusura del borgo ad oriente. Il giro di mura è ancora oggi perfettamente conservato soprattutto nel tratto porticato che va dalla cappella di S. Domenico alla Porta Nuova ed è ancora leggibile in alcuni tratti sovrastanti via Assunta. Al parallelismo degli assi longitudinali non corrisponde un'altrettanta coerenza metrica in quelli trasversali, che hanno determinato lo strutturarsi dell'abitato in insulae di diversa ampiezza e consistenza edilizia: il tessuto risulta essere variamente articolato e recupera i valori ambientali dello spontaneismo edilizio di matrice medioevale con quel carattere di ordine urbano della pianificazione tardo-rinascimentale. Sono sorti poi i primi aggregati extramurali alle pendici delle colline circostanti (via Coste e via S. Sebastiano) a carattere lineare, snodatisi lungo i sentieri di penetrazione fondovallica. Con l'apertura di corso Umberto I, il tratto urbano della provinciale per Carovilli, si delinea un nuovo ordine urbanistico e il nuovo centro dei traffici relazionali e sociali.

Emergenze architettoniche

Chiesa Madre. È dedicata all'Assunta edificata nel 1493 sui ruderi di una fabbrica religiosa preesistente, a tre navate, con torre campanaria a cinque ordini e cuspidi a cipolla. Ha subito numerosi restauri e ristrutturazioni che comunque non hanno alterato la spazialità interna (impreziosita dal gioco di stucchi di ispirazione vanvitelliana), né la monumentalità della facciata impreziosita dai tre portali di ispirazione rinascimentale.



Castello. È di particolare interesse archeologico Monumentale, attualmente allo stato di rudere.

Chiesa di S. Lucia, (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad aula.

Chiesa di S. Antonio (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad aula.

Chiesa di S. Rocco, (sec. XX); pianta ad aula.

Chiesa di S. Domenico, (sec. XVIII-XIX-XX) pianta ad aula. Passaggi di ronda rivestono eccezionale interesse storico-urbanistico e tipologico-architettonico oltre che ambientale. Aperti e porticati, viaggiano a ridosso di via dell'Assunta, conservando la condizione insediativa tardo-medioevale.


Non mancano esempi architettonici rilevanti risalenti al XIX secolo con spazi porticati sorretti da esili colonne, loggiati e raffinati motivi decorativi.

Sono anche numerosi gli edifici di interesse tipologico-ambientale sia per le interessanti modalità aggregative dei corpi di fabbrica dettate dalle peculiarità morfologiche del sito, sia per il corredo decorativo che contrassegna i portali, i mensoloni sagomati, le cornici ed i sistemi di scale esterne in pietra lavorata. Il capoluogo che occupa la parte centrale del territorio, si erge su uno sperone calcareo caratterizzato ad ovest da una parete verticale che strapiomba sulla vallecchia sottostante. L'importanza dell'abitato di Miranda, dal punto di vista storico, artistico ed ambientale, veniva segnalata già nel 1979 dal geografo Eugenio Turri in "Semiologia del paesaggio italiano - ed. Longanesi: in una foto compariva il piccolo centro arroccato sulla rupe calcarea, immerso nel verde delle colline e montagne circostanti. Costituisce un raro esempio di indiscusso valore geologico storico ed ambientale: un agglomerato compatto, ad avvolgimento parziale, che si estende sui terrazzamenti naturali di un imponente sperone roccioso, degradante verso nord fino a formare una vallecchia delimitata dal colle La Fratta (m. 951 s.l.m.) ad ovest e dal colle La Guardia (Le Coste) ad est. L'abitato, inizialmente arroccato sul costone ha direzione la sua espansione verso tale vallecchia, a nord, in quanto il caratteristico aspetto geomorfologico suggeriva spontaneamente tale naturale direzione. Dall'alto della strada che conduce in località S. Lucia, è possibile osservare tale assetto: è ben definibile il primo nucleo storico sorto attorno al Castello, circondato a sua volta da altre aggregazioni organicamente assiegate nel tempo attorno ad esso, secondo uno sviluppo naturale e culturale, nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico. La recente espansione che a questo denso e frammentato organismo si sta aggregando nella valle che si apre verso nord, mostra un insieme di manufatti distribuiti intorno alle vie di collegamento in maniera puntiforme, con esempi di emergenze «fuori scala». Tale area, prosecuzione del fulcro territoriale storicamente consolidato, va considerata come un tutto unico con esso in relazione alle sue parti più antiche, alla rupe, al colle La Fratta e alle Coste, al territorio circostante come un tutto organico, per il recupero dell'abitare. Va colto ciò che un centro storico e una periferia insieme possono offrire considerando quest'ultima come elemento di raccordo e di mediazione fra il centro storico stesso e il verde della campagna e dei monti circostanti, correlati

fra loro. Miranda, dunque, borgo, di incontestata singolarità ed irripetibile organismo abbarbicato alla roccia, sui suoi strapiombi, denso di compatte piccole proliferazioni pulsanti, quasi generate dalla roccia stessa e dai venti, edificate invece dall'uomo sull'aspra superficie dello sperone calcareo, che si erge maestosa nel cuore del territorio comunale, sull'unica forte dissonanza rocciosa fra la continuità dei manti erbosi che si elevano verso le cime più elevate, alternandosi ad estese macchie arboree, a paesaggi geometrici, a filari sapientemente progettati dall'uomo. Miranda quindi dal latino «MIROR», ammirare, con i suoi scorci panoramici, le sue prospettive dinamiche che si aprono in tutte le direzioni incuneandosi, piegandosi, lanciandosi in visioni immediate o da conquistare nel tempo, impone particolare attenzione negli interventi di trasformazione del territorio, trasformazioni che vanno effettuate sempre in risposta a contesti. Non esiste più una marcata differenza fra «organico» ed «ecologico». L'ecologia si sta affermando come «scienza del relazionale e come pratica creativa del paesaggio abitato» (Lucien Kroll - Tutto è paesaggio - Universali di Architettura).

Gli interventi dell'uomo, elementi dell'ambiente, sono "insediamenti" su scale diverse, dalle case e fattorie ai villaggi e città; i percorsi sono sentieri, sono strade che congiungono questi insediamenti. Tutti insieme trasformano il preesistente in un "paesaggio culturale" dove l'insediamento ed il paesaggio intrattengono un rapporto di "figura-sfondo". In caso di alterazione del suddetto rapporto, l'insediamento viene a perdere di identità e così pure il paesaggio in quanto estensione di esso. Secondo Paolo Portoghesi lo spazio è un "sistema di luoghi". È, fondamentale quindi cogliere lo spirito dei luoghi con cui l'uomo dovrebbe rapportarsi per acquisire la possibilità di abitare. Nell'antico Egitto la campagna era coltivata in rapporto alle inondazioni del Nilo e la struttura del paesaggio agricolo era utilizzata come modello per la disposizione degli edifici pubblici. Inoltre il carattere di un luogo è in parte anche funzione temporale: muta con le stagioni, secondo il giorno e la notte, secondo la situazione meteorologica, tutti fattori che determinano soprattutto condizioni diverse di luci e di colori, elementi fondamentali da tenere in considerazione nella progettazione per il rispetto dell'ambiente. La strada provinciale Carovilli-Isernia, che attraversa l'abitato di Miranda, in senso nord-est, taglia il territorio in due settori di cui quello orientale racchiude in sé i due sistemi montuosi più alti del territorio: il monte Cimorre e il monte Pietreie. Quest'ultimo (m. 1321 s.l.m.) occupa tutto il settore nord-orientale e si collega, secondo una dorsale orientata in direzione nord-ovest sud-est all'appennino abruzzese. Trattasi di un settore montuoso a costituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme rigide, interrotte da valli più o meno estese di origine tettonica con forme relativamente dolci e modellate e affioramenti di litologie terrigene più dense ed erodibili.

Il paesaggio è molto vario: dal picco del monte Pietreie si susseguono valli, pianori, pendii scoscesi in un assetto morfologico variabile fino alla strada provinciale che viaggia ad una quota media di m. 900 s.l.m. Ad ovest di questa, i versanti degradano ulteriormente verso la località Mottillo (m. 642 s.l.m.) e verso il Vallone dei tre



confini (m. 563 s.l.m.). Poco più a sud in corrispondenza del torrente Rava si raggiunge la quota m. 586 s.l.m. Un dislivello quindi di m. 758, che si articola in un susseguirsi di pendii erbosi, macchie arboree, estesi boschi, pianori, rocce affioranti, detriti rocciosi, campi coltivati, vigne, uliveti, querce isolate in prossimità degli insediamenti; paesaggio molto differenziato in rapporto alle quote ed all'esposizione. Il sistema idrografico è costituito da due modesti sistemi torrentizi che solcano il territorio nel settore nord-ovest: il Vallone dei tre confini ed il torrente Rava. Le loro portate sono poco significative in quanto i terreni, molto permeabili, favoriscono l'infiltrazione delle acque invece che il loro ruscellamento. Provenendo dal centro storico di Miranda lungo la strada provinciale per Carovilli si attraversa la zona destinata all'espansione (foto 1) individuata ad ovest dal colle La Fratta (foto 2-3-4) e dall'omonimo bosco, ad est dal versante Le Coste (La Guardia) (foto 5). Tale pendio, prospetta sull'abitato con aree di rimboschimento insieme ad ampie superfici erbose ondulate che raggiungono a valle le prime abitazioni e si confrontano e si contrappongono alla densità arborea del bosco La Fratta (m. 951).

La vallecchia (foto 6), elemento mediatore fra i due sistemi, si apre, con origine dal massiccio sperone-insediamento, si dilata e sconfinava verso nord, guidando lo sguardo verso il complesso delle Mainarde; È evidente il ruolo che la vallecchia assume come elemento di raccordo fra la rupe, l'insediamento, la campagna, l'infinito. Tale progressione ritmica, di cui si ha esperienza percorrendo la strada provinciale (foto 11), invita a spostarsi, a proseguire il viaggio, ad indagare fra i molteplici aspetti del paesaggio che, appaiono anche a ridosso della strada, evidenziando le loro formazioni anche a valle di essa. Man mano gli alberi si infittiscono fino a formare boschi veri e propri. Al limite settentrionale del comune, si risale nei pressi di Fonte della Noce (foto 7), verso la località S. Andriano (foto 8) ad una quota media di m. 1100 s.l.m. Il monte Pietreieie (foto 9) mostra in questa località la cima, nel suo versante settentrionale, in tutta la sua maestosità e imponenza densamente coperto da un fitto bosco. Questo settore, insieme alla località Motillo (foto 10) ed al bosco la Fratta, risultano nell'ambito di questo settore settentrionale già tutelato ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 così pure altre estese aree relative a tutta la restante area a sud: il versante meridionale del monte Pietreieie, il colle La Guardia (Le Coste), costa Franciosa e costa Grande, bosco Selvone, colle Castellano ed altre zone boschive. La presenza di tali numerose ed estese zone e della rupe con il centro storico conduce alla necessità di pianificare in maniera globale l'intero territorio considerato come un tutto olistico poiché "un luogo è un fenomeno totale qualitativo, che non può essere ridotto a nessuna delle sue singole caratteristiche" (C. Norberg Schulz-Genius Loci - Paesaggio ambiente architettura - Electa 1979).»;

Considerate le valutazioni della soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni,

principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera sostanziale e irreversibile la qualità del paesaggio e risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione Europea del paesaggio, recepita con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irrimediabilmente le pregiate caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui trattasi;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;



Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Le osservazioni, invece, sollevate dal Comune di Miranda, circa le modalità di uso del territorio, verranno prese in considerazione e regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Miranda e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

*Il presidente della
commissione regionale
Il segretario regionale*
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A04467

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 giugno 2018.

Modifica dell'allegato tecnico del decreto 28 novembre 2017, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'art. 16;

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali, tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2017, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° luglio 2018;

Viste le note prot. n. 43114-P del 14 aprile 2018 e prot. n. 56458-P del 28 maggio 2018 con le quali l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) relativamente alla rotta onerata Lampedusa-Catania e viceversa, ha chiesto alla Regione Siciliana di esprimersi in ordine all'ipotesi di spostamento nella fascia oraria serale della seconda frequenza giornaliera prevista per il periodo dal 1° giugno al 10 ottobre, al fine di razionalizzare, sulla base degli slot utili, le frequenze già previste dall'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017;

Vista la nota prot. n. 2351 del 30 maggio 2018 con la quale il Direttore generale degli aeroporti e del Trasporto aereo ha chiesto a sua volta alla Regione Siciliana di far conoscere il proprio avviso in ordine alla proposta nei termini prospettati dall'Enac;

Considerato che con nota prot. n. 28469 del 4 giugno 2018 la Regione Siciliana si è espressa favorevolmente in ordine alla variazione di orario nei termini prospettati dall'Enac;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dall'Enac in merito all'orario del collegamento Lampedusa-Catania e viceversa;

